AVV. PROF. BRUNO MEOLI
PROFESSORE ORDINARIO DI SISTEMI GIURIDICI COMPARATI
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

MEOLI E ASSOCIATI
STUDIO LEGALE DELL'AVV. GABRIELE MEOLI

Avellino, li 7 settembre 2023

Gentile dott.ssa
Giovanna Scossa
Commissario Giudiziale
Concordato [redacted]

Gentili
Dott.ssa Dorotea Dello Russo
Avv. Nicola Iannarone
Liquidatori

Oggetto: informativa contenziosi [redacted].

Riscontro la nota inviatami a mezzo pec in data odierna per fornire i chiesti aggiornamenti sui seguenti contenziosi da me seguiti per conto della [redacted].

1- Giudizio Corte di Appello di Napoli n. 121\2021 R.G.

Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Avellino la [redacted] Srl in Liquidazione ha convenuto la [redacted] srl rassegnando le seguenti conclusioni:

- dichiarare risolto e\o risolvere, per inadempimento della [redacted] srl, il contratto di compravendita rogato a ministero del notaio dott. Pellegrino D'Amore di Avellino del giorno 15.12.2006, rep. 212621, racc. 34732, trascritto nei RR.II. di Avellino in data 24.12.2010 ai nn.ri 17756 reg. part. e 23420 reg. gen., con cui la [redacted] srl ha venduto ad essa [redacted] il su descritto immobile in Avellino alla p.zza Libertà, riportato in Catasto al Foglio 39 del Comune di Avellino, p.lla 3026 sub 29;

- condannare la soc. [redacted] a restituire il bene alla soc. [redacted] srl o comunque dichiarare il trasferimento del relativo possesso in favore della stessa, con retroattivo effetto dalla data di stipula del risolvendo contratto;

- autorizzare la trascrizione e l'annotazione della emananda sentenza nei RR.II. di Avellino (Agenzia del Territorio di Avellino);

- condannare la [redacted] a risarcire i danni provocati alla [redacted] srl con il denunciato e accertato suo inadempimento, in ragione della riduzione di valore commerciale del bene compravenduto, da liquidarsi a mezzo ammettenda CTU o, comunque, anche in via equitativa, con rivalutazioni e interessi;

- vinte le spese del giudizio.

Via B. Maffei n. 10 - 83100 Avellino
Tel. 0825 33011
Fax 0825 1856775

b.meoli@meolieassociati.it
bruno.meoli@avvocatiavellinopec.it

P.I. 02243840648

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

La [redacted] si è costituita in giudizio rassegnando le seguenti conclusioni:

1) In via principale, rigettare la domanda proposta dalla società [redacted] S.r.l. in liquidazione perché infondata in fatto ed in diritto.

2) In via riconvenzionale, dichiarare risolto il contratto di compravendita rogato dal Notaio Pellegrino D'Amore il 15 dicembre 2010, repertorio 212621, raccolta 34732, e trascritto nei Registri Immobiliari di Avellino il 24 dicembre 2010, per esclusivo inadempimento della società [redacted]

3) Per l'effetto condannare la [redacted] in liquidazione, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, alla restituzione dell'importo di euro 200.000,00 (duecentomila/00) oltre iva, versati dalla [redacted] a mezzo assegno circolare, per l'acquisto dell'appartamento oggetto del contratto di compravendita del 15 dicembre 2010, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla data di pagamento.

4) Condannare la [redacted] S.r.l. in liquidazione, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al risarcimento di tutti i danni, subiti e subendi, patrimoniali e non, da liquidarsi anche in via equitativa.

5) Condannare la [redacted] S.r.l. in liquidazione, in persona del Legale Rappresentante pro tempore, al pagamento delle spese del giudizio, oltre il rimborso delle spese generali, iva e cpa come per legge.

Con la sentenza n. 1739 del 2020, il Tribunale ha così statuito:

1. *accoglie la domanda principale per quanto di ragione e, per l'effetto, dichiara risolto il contratto di compravendita notaio dott. Pellegrino D'Amore di Avellino del giorno 15.12.2006, rep. 212621, racc. 34732, trascritto nei RR.II. di Avellino in data 24.12.2010 ai nn.ri 17756 reg. part. e 23420 reg. gen., a far data dal 3.7.2014;*

2. condanna la convenuta [redacted] s.r.l. alla restituzione della disponibilità dell'immobile all'alienante;

3. in parziale accoglimento della domanda riconvenzionale, condanna la [redacted] s.r.l. al pagamento della somma di euro 200.000,00 alla convenuta, oltre interessi dal 3.7.2014 al saldo;

4. rigetta ogni altra domanda;

5. dispone la trascrizione della presente sentenza, con esonero da responsabilità in capo al Conservatore;

6. condanna altresì la [redacted] S.R.L. a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in € 1.700,00 per esborsi, € 8.000,00 per onorari, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali, con attribuzione.

La [redacted] srl ha proposto appello chiedendo accogliersi le seguenti conclusioni:

1) in via preliminare, sospendere la efficacia esecutiva della sentenza per i motivi innanzi dedotti;

2) in riforma dell'impugnata sentenza, rigettare la domanda di risoluzione del contratto proposta da parte attrice per i motivi indicati in narrativa;

3) in accoglimento del proposto appello, autorizzare la parte istante a eseguire il contratto, previo risarcimento del danno da liquidare in suo favore, stante il tardivo

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

adempimento della venditrice, da quantificarsi come richiesto in narrativa o finanche in via equitativa;

4) in via subordinata e nella ipotesi di rigetto per qualsivoglia motivo della richiesta di adempimento, dichiarare risolto il contratto a causa del tardivo adempimento della controparte, come meglio precisato in narrativa, e disporre la restituzione dell'anticipo pagato, oltre il risarcimento dei danni subiti dall'appellante come innanzi richiesti;

5) Rivalsa delle spese processuali con attribuzione.

La [redacted] ha curato la propria costituzione in giudizio, chiedendo il rigetto della domanda.

Il giudizio sarà chiamato all'udienza del giorno 27.3.2024 per la precisazione delle conclusioni.

Allego:
1- Atto citazione in I grado;
2- Sentenza I grado
3- Atto di appello.
4- Comparsa di costituzione in appello.

2- Giudizio Tribunale di Avellino n. 4315\2023 R.G.

Con atto di citazione dinanzi al Tribunale di Avellino, il dott. [redacted] ha convenuto la [redacted] srl chiedendo accogliersi le conclusioni qui di seguito trascritte:

Accertare e dichiarare il credito dell'attore verso la [redacted] srl pari ad euro 825 mila come si evince dai bilanci della suddetta società o, a quella somma maggiore o minore che riterrà dovere determinare l'adito Tribunale.

Chiede di dichiarare nullo e/o simulato l'atto di vendita per notar D Amore del 24 ottobre 2011 per i motivi indicati in narrativa.

Chiede, in via gradata e anche in surroga della [redacted] srl, quale creditore della stessa nonché fideiussore, di dichiarare risolto per grave inadempimento dell acquirente il contratto suddetto del 24 ottobre 2011, non avendo la [redacted] srl pagato il prezzo e, per l effetto, disporre, in ogni caso, la restituzione dei suddetti beni alla [redacted] srl.

Chiede anche in surroga che sia accertato e dichiarato che la [redacted] srl vanta un credito pari a 2 milioni di euro nei confronti dell ex socio signor [redacted]

La [redacted] ha curato la sua costituzione in giudizio chiedendo il rigetto della domanda.

Nel giudizio è intervenuta la Curatela del fallimento aperto a riguardo del dott. [redacted], facendo proprie le conclusioni da questi rassegnate.

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009

Il giudizio sarà chiamato all'udienza del giorno 23.1.2024 per la precisazione delle conclusioni.

Allego:
- atto di citazione;
- comparsa di costituzione.

Resto a disposizione per ulteriori informazioni.

Cordiali saluti.

Avv. Bruno Meoli

Bruno Meoli
07.09.2023
18:00:07
GMT+00:00

Pubblicazione ufficiale ad uso esclusivo personale - è vietata ogni ripubblicazione o riproduzione a scopo commerciale - Aut. Min. Giustizia PDG 21/07/2009